



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. 325 / V

Messina, 12 marzo 2014

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Via La Farina 273
98100 Messina

Al Direttore Generale
Azienda Osp. Univ. Policlinico "G. Martino"
Via consolare Valeria
98122 Messina

Al Direttore Generale
Azienda Osp. Ospedali Riuniti Papardo Piemonte
c/da Papardo Faro Superiore
98158 Messina

e p.c. All'Assessorato Regionale Sanità
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 Palermo

e p.c. Alla Consulta Regionale degli Ingegneri di Sicilia
Via F. Crispi 120
90139 Palermo

Oggetto: Incarichi professionali affidati a tecnici privi di specifico titolo di studio.

Diversi colleghi professionisti hanno segnalato a quest'Ordine che sarebbero stati affidati da codeste Aziende Sanitarie incarichi professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, relativi a lavori comprendenti la realizzazione di impianti elettrici, antincendio, termomeccanici e di gas medicali a propri dipendenti privi di specifico ed abilitante titolo di studio; in alcuni casi muniti del solo diploma di geometra.

Al riguardo ci preme ricordare la nota di quest'Ordine n. 1456/2013, inviata a tutti gli Enti appaltanti ed agli uffici tecnici comunali, con la quale si richiamano gli Enti in indirizzo alla cogente applicazione del D.M. 37/2008 in ordine all' " obbligo di presentazione dei progetti di impianti soggetti al D.M. 37/2008, che devono essere redatti da professionisti abilitati ed iscritti nei rispettivi Albi professionali".

La necessità, ed obbligatorietà secondo le vigenti normative, di specifica abilitazione e competenza tecnica diventa ancora più stringente in ambienti particolarmente articolati e complessi come quelli sanitari laddove, tra l'altro, *competenza e qualificazione* del professionista diventano elemento di garanzia anche ai fini "della sicurezza e incolumità privata e pubblica".

Le competenze professionali dei geometri sono disciplinate dal R.D. 11/02/29 n.274 che all'art. 16 ne regola e definisce i limiti. Un'attenta lettura della norma conduce facilmente ad escludere una generale competenza in materia di impiantistica, come più volte confermato dalla giurisprudenza. Anche le interpretazioni più estensive ammettono per i geometri solo una competenza residuale, limitata alle "modeste costruzioni civili", che esclude dunque qualsiasi attribuzione per le strutture ospedaliere e sanitarie in genere.

Pertanto, rispettando quanto previsto dall'art.90 del D. Lgs. 163/2006, in caso di carenza in organico di personale tecnico dotato di competenze adeguate ai lavori da realizzare, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno affidare gli incarichi professionali ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del suddetto articolo.

Confidando che le SS.LL. si adoperino per una corretta applicazione della normativa in termini di affidamento di incarichi ed eventualmente per adottare i necessari provvedimenti di rettifica, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
(Ing. Santi Trovato)

